m-dg		
03402702202 TRIBUNALE DI PARMA-SEGRETERIA		
N° 2628		
22 SET. 2026		
UOR	CC	RUO
Funzione 1	Macroattività 2	Attività 2
Fascicolo 74	2	Sottofascicolo

TRIBUNALE DI PARMA

CANCELLERIA FALLIMENTARE

Prot. N.

Oggetto: Contributo Unificato nei procedimenti per l'accesso agli strumenti di risoluzione e regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale – Rif. Nota DAG del 08/10/25 n. 187516

Il Presidente,

- Vista la nota del Ministero della Giustizia DAG del 8/10/25 n. 187516 Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale degli Affari Interni – ufficio I – Servizi relativi alla Giustizia Civile, con la quale si afferma, in modo inequivocabile, che il procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di risoluzione e regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale di cui agli artt. 40 e ss. CCII non può essere parificato ai procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli artt. 737 e ss. c.p.c.;
- Considerata la fattispecie specifica del quesito indicato nella nota ministeriale avente ad oggetto un ricorso per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale, in cui la domanda del ricorrente richieda **l'attivazione di più strumenti, uno subordinato all'altro;**

DISPONE

Che, nell'ipotesi in cui con un medesimo ricorso la parte chieda, in via subordinata, l'attivazione di più strumenti di risoluzione della crisi/liquidazione, uno subordinato all'altro, il contributo unificato

M_DG.Tribunale di PARMA - Prot. 22/09/2026.0002628.U

dovuto debba essere determinato sommando tra loro il valore delle rispettive domande, secondo la dichiarazione resa dalla parte nell'atto introduttivo, ai sensi dell'art.13, c.1, D.P.R. n. 115/2002 T.U. Spese di Giustizia;

che **i procedimenti per l'accesso agli strumenti di risoluzione e regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale**, devono essere considerati procedimenti ordinari e pertanto **scontano il pagamento del contributo unificato non più in maniera fissa**, come previsto dall'art. 13, c.1, lett. b), D.P.R. n. 115/2002 t.u. Spese di Giustizia, **ma nell'ammontare commisurato al valore della causa** che "*viene determinato richiamando i principi fissati dal codice di procedura civile, vale a dire sommando le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona*".

Si precisa che la disposizione sopra indicata dovrà applicarsi *anche* ai procedimenti del CCII che sono previsti dagli artt. 67 e ss. (*ristrutturazione dei debiti del consumatore*), 74 e ss. (*concordato minore*), 268 e ss. (*liquidazione controllata*) – procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento/liquidazione controllata del sovraindebitato – nonché dagli artt. 297 e ss. (*accertamento dello stato anteriore e/o successivo alla liquidazione coatta amministrativa*)

Si precisa quindi che i procedimenti sopracitati debbano **obbligatoriamente** contenere la dichiarazione di valore della controversia ed il pagamento del contributo unificato sarà commisurato al valore della causa dichiarato, secondo quanto disposto dal medesimo art. 13 T.U.; **in caso di omissione della dichiarazione** l'ufficio dovrà applicare ex art. 13, comma 6 T.U. cit., il valore massimo previsto dal comma 1, lettera g) dello stesso articolo

Si precisa inoltre che ai sensi dell'art. 14 comma 3.1 del D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico Spese di Giustizia) "*fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge*" e che quindi da tale disposizione deriva che, essendo l'importo del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1, lettera a) di € 43,00, il personale di cancelleria addetto all'iscrizione a ruolo dei procedimenti civili **non potrà procedere all'iscrizione a ruolo della causa e quindi rifiuterà la ricezione del corrispondente atto nelle seguenti ipotesi**:

1) Nel caso il cui il contributo unificato dovuto sia pari o inferiore ad € 43,00, quando non venga contestualmente corrisposto integralmente l'importo effettivamente dovuto a tale titolo;
2) Nel caso in cui l'importo del contributo unificato dovuto sia superiore ad € 43,00, quando non sia versato contestualmente l'importo di 43,00

Si comunichi all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e si provveda alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'ufficio.

Parma, 22/9/2026

TRIBUNALE DI PARMA
IL PRESIDENTE
Dott. Paola Corder